

## **Allegato "A"**

### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **IL GIARDINO DI NINA ODV**

##### **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1. L'Associazione denominata IL GIARDINO DI NINA ODV intende operare come Organizzazione di volontariato ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito CTS) ed è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme del CTS e, in quanto compatibili, del Codice civile e delle altre normative vigenti in materia.
2. Lo statuto e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati, favorendo, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione, senza alcun tipo di limitazione o discriminazione.

##### **ART. 2 – DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

##### **Art. 3 - SEDE**

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Catania.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e rappresentanze, comunque denominati, quando sia necessario allo svolgimento degli scopi sociali.

##### **Art. 4 – SCOPO-OGGETTO**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la protezione degli animali abbandonati e dispersi, la lotta al fenomeno del randagismo, lo svolgimento di una corretta propaganda zoofila e l'intervento concreto nelle problematiche dell'abbandono degli animali, al fine di combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi, di migliorarne la vita e di tutelare la collettività e la pubblica igiene.
2. L'Associazione intende perseguire il proprio scopo mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, ma anche in favore dei propri associati o di loro familiari, per mezzo dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 comma 1, CTS:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione potrà esercitare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- catturare, sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile, anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento oppure ospitandoli anche presso strutture pubbliche o private;
- sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli con acquisto di cibo, medicine e presidi sanitari e prendendo, se è necessario, in affitto o pensione gli animali per un eventuale successiva sistemazione a persone ritenute idonee;
- creare o gestire rifugi colonie e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
- assistere ed accudire gli animali ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita per tutta la durata della loro permanenza;
- promuovere campagne e momenti di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione, della salute ed igiene pubblica e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti;
- realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali;
- programmare attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali per il loro benessere fisico, mentale e affettivo;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animaliste e di salute pubblica;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale informativo e di propaganda;
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili luoghi di affluenza;
- stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati quali Regioni, Comuni, Comunità, ASL, Veterinari, Canili, Gattili, Rifugi e Associazioni;
- realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto di tutti gli esseri viventi animale e vegetale per l'ecosistema in qualsiasi ambiente di vita da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con enti pubblici.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal CTS e dai successivi decreti di attuazione dello stesso. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio o rendiconto annuale.

5. L'associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generate e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nei limiti definiti dal CTS e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

#### **Art. 5 – SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a tre ODV e, comunque, al minimo previsto dalla legge.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finalità, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Gli altri Enti del Terzo settore non possono essere in numero superiore al 50% delle ODV associate o al diverso rapporto previsto dalla legge.
3. Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Consiglio direttivo contenente l'indicazione delle proprie generalità e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'ammissione è subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al versamento della quota associativa.
6. L'ammissione di un nuovo associato viene deliberata dal Consiglio direttivo entro trenta giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, comunicata all'interessato ed annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel libro degli associati.
7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata entro trenta giorni all'interessato. Questi, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

#### **Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati sono titolari dei medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.
2. Tutti i gli associati hanno il diritto di:
  - votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola col versamento della quota associativa;
  - essere nominati alle cariche sociali;
  - concorrere alla programmazione delle attività dell'Associazione, parteciparvi, esserne informati e controllarne l'andamento;
  - essere informati ed accedere a documenti, delibere, bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:
  - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
  - rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.**

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso;
  - esclusione.
  - morte.
2. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che sarà comunicata all'interessato.
  3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.
  4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
    - comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
    - svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
    - inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
    - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  5. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione all'interessato, che potrà proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di deliberazione dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso per cui egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
  6. I diritti di partecipazione all'Associazione sono intransmissibili.
  7. Gli associati che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, le quali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8 – ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
2. Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:
  - l'organo di controllo interno;
  - il revisore legale dei conti.

#### **Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea rappresenta il luogo di incontro e confronto tra gli associati ed è investita delle seguenti competenze inderogabili:
  - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio d'esercizio o del rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal Consiglio direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ovvero un decimo degli associati.
  3. Essa è convocata mediante comunicazione scritta da inviare agli associati con qualunque mezzo idoneo, sempre che consenta di provare tale invio, almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, che deve svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.
  4. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
  5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:
    - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
    - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
    - sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
    - ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
  6. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale.
  7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in caso di impedimento o di cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.
  8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  9. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e di scissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Le deliberazioni di scioglimento sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
2. Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto attribuito alla competenza dell'Assemblea o di altro organo, tra cui, a titolo esemplificativo:
  - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o da essa detenuti;
  - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
4. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 5, è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tutti i membri del Consiglio devono essere scelti tra le persone fisiche associate o tra quelle associate agli enti associati.
5. La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai consiglieri un rimborso delle spese preventivamente concordate e debitamente documentate.
6. Il nuovo Consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.
7. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.
9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
  - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le eventuali limitazioni di tale potere saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.
12. A ciascun associato è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 2408, c.c.

#### **Art. 11 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio direttivo ha i seguenti poteri:
- effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  - verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
  - convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  - predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
  - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
  - attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.

#### **Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO**

1. L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. L'organo di controllo interno viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non associati, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
4. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:
- di un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;
  - di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.
5. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
  - controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
  - vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
  - monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
  - partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
6. La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai componenti dell'organo solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

#### **Art. 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. La carica è gratuita. È possibile riconoscere al revisore solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

#### **Art. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio dell'Associazione — comprensivo delle quote associative e di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

#### **Art. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **Art. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio d'esercizio corredato dalla documentazione necessaria è depositato nei termini a cura del Consiglio direttivo presso il RUNTS.

## Art. 17 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. L'Associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:
  - redigere, depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale;
  - pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione ed di controllo, nonché a dirigenti ed associati.

## Art. 18 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, in modo spontaneo e senza scopo di lucro, svolgono tramite l'Associazione attività per la comunità ed il bene comune
2. I volontari non possono essere in alcun modo retribuiti ma possono solo essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione.
4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## Art. 19 – LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## Art. 21 – NORME DI RINVIO

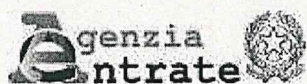
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e della normativa applicabile

 **Entrate**  
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 17 LUG. 2025  
N. 512 SERIE 3  
ATTO € 1712 12012

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Santo Giusta)



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: GIARRE

### Registrazione di Atto Privato

Il 10/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXS, serie 3, numero 512

data di stipula: 18/06/2025

ident.vo telematico: TXS25L000512000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93258060875



### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.  | Descrizione del negozio |
|---------|-------------------------|
| Negozio |                         |
|         |                         |
|         |                         |
|         |                         |
|         |                         |

### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 93258060875 | PRCGPP90A62C351S | FNCMGR01M41C351J | MNNLCU61M71C351M | MRNRRT98P53C351B |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: